



Comune di Bompietro

Piazza Gangi, 1 - 90020 Bompietro (PA)

Tel. 0921/561445 - Fax 0921/647613 - C.F. 83000810826

Settore AMMINISTRATIVO

0921/561413

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE STABILIZZAZIONI DEL PERSONALE PRECARIO MEDIANTE PROCEDURE SPECIALI DI RECLUTAMENTO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO N°75/2017 E DELL'ART. 26 DELL' 8 MAGGIO 2018

Publicato dal _____ al _____ al n° _____
Esecutivo dal _____

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE STABILIZZAZIONI DEL
PERSONALE PRECARIO MEDIANTE PROCEDURE DI SPECIALE RECLUTAMENTO IN
ATTUAZIONE DELL'ART. 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO N°75/2017
E DELL'ART. 26 DELLA L. R. n°8/2018**

Art. 1

Stabilizzazione personale precario

1. Il Comune di Bompietro, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, delle sue capacità assunzionali e delle risorse disponibili, procede alla stabilizzazione tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria per il personale precario, ai sensi della L.R. n°27/2016 e ss. mm. ii., oltre che dell'art. 20 del D. Lgs. n°75/2017, riservato esclusivamente al personale in servizio presso l'ente in possesso dei requisiti di legge.

Art. 2

Composizione della Commissione giudicatrice per lo svolgimento di procedure di stabilizzazione

1. La Commissione giudicatrice per la copertura, a mezzo di stabilizzazione, dei posti riferibili alle categorie A, B e C, sono così composte:

- segretario comunale, in qualità di presidente;
- da n°4 funzionari dipendenti dell'Ente e/o non, che svolgono le funzioni di responsabile di settore, ciascuno per ogni profilo professionale oggetto di selezione;

2. Le funzioni di segretario della Commissione giudicatrice sono affidate ad un dipendente appartenente alla categoria non inferiore alla C, nominato con atto del responsabile del personale.

3. La verifica del possesso dei requisiti di ammissione dei candidati alle selezioni interne verrà effettuata ed approvata dal responsabile dell'ufficio personale previa validazione, con apposito verbale, della commissione giudicatrice.

4. I componenti la commissione, sono nominati con apposito provvedimento del Sindaco.

Art. 3

Stabilizzazione tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria personale precario di categoria A e B.

1. La stabilizzazione del personale precario appartenente alle categorie A e B, per il quale è richiesto il requisito della scuola dell'obbligo, è effettuata in applicazione ed ai sensi dell'art.20 del D. Lgs.vo n°75/2017, dell'art.30 L. R. 20/01/2014, n°5 e dell'art. 3 della L. R. n°27/2016, dell'art. 49 L. R. 15/2004 e del D.P.R.S. 5/04/2005, attraverso una selezione interamente riservata al personale a tempo determinato in servizio presso il Comune di Bompietro e in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20 del Decreto Legislativo n°75/2017.

2. Data la natura della selezione interamente riservata, non si procede al previo esperimento delle procedure di mobilità previste dall'art. 30 del Decreto Legislativo n°165/2001 ss. mm. ii., mentre è previamente attivata la procedura di cui all'art. 34 bis del D. Lgs.vo n°165/2001.

3. La selezione di cui al presente articolo è svolta per soli titoli e, ove è richiesta una specifica professionalità, anche una prova di idoneità il cui contenuto sarà stabilito in sede di bando di selezione.

4. La prova di idoneità, ove prevista, verrà conclusa con un giudizio di IDONEO o NON IDONEO

5. Saranno destinatari dell'assunzione a tempo indeterminato i lavoratori in servizio presso questo Comune, che posseggono tutti i seguenti requisiti ai sensi dell'art.20, comma 2, del D. Lgs.vo n°75/2017, in particolare:

- a) risultino titolari, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n°124 del 2015 di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce la selezione;
- b) abbiano maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce la selezione;

6. Coloro che aspirano alla stabilizzazione devono essere in possesso anche dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni previste dalla legge, o cittadinanza di uno dei paesi della Comunità Europea;
- b) idoneità fisica all'impiego; l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato prima dell'immissione in servizio.
- c) possesso di tutti i requisiti di carattere generale previsti dall'art. 2 del D.P.R. 9 maggio 1994, n°487 e ss. mm. ii.; la partecipazione alle selezioni non è soggetta a limiti di età;
- d) possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo o il semplice assolvimento dell'obbligo scolastico (per i candidati nati prima del 1 gennaio 1952 non in possesso del diploma di licenza media l'obbligo scolastico è assolto con la licenza di scuola elementare);
- e) non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni;
- f) i precari appartenenti al regime transitorio come definito dall'art. 2, comma 1, del Decreto Legislativo n°81/2000, per i quali è prevista la selezione finalizzata alla stabilizzazione tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria e a loro riservata, devono necessariamente essere iscritti nell'elenco regionale appositamente formato, in applicazione dell'art. 4, comma 8, del D.L. n°101/2013, come convertito nella legge n°125/2013 e della L.R. n°30/2014 e ss. mm. ii..

7. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione.

La stabilizzazione avviene nella stessa posizione occupata e, quindi, la richiesta deve essere fatta nella posizione occupata e/o mansione svolta all'atto della scadenza del termine per la presentazione dell'istanza.

Art. 4

Criteri per la formazione delle graduatorie di merito nelle selezioni riservate al personale precario di categoria A e B – Modalità di svolgimento

1. Le domande per le selezioni di cui al precedente articolo 3, dopo la verifica di ammissibilità da parte dell'ufficio del personale, saranno esaminate dall'apposita commissione giudicatrice, la cui composizione è disciplinata dal precedente articolo 2 del presente regolamento.

2. Costituiscono motivi di esclusione d'ufficio:

- la presentazione della domanda oltre il termine di cui al bando di selezione;
- la mancata sottoscrizione della domanda in forma autografa;
- la mancata presentazione della fotocopia integrale di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- la mancanza dei requisiti richiesti all'art.3.

3. Qualora risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione e delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n°445/2000, sarà disposta la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla selezione ovvero la risoluzione del rapporto di lavoro, eventualmente già costituito.

4. La Commissione con proprio provvedimento, sulla base delle risultanze dell'istruttoria formale

espletata dall'ufficio del personale, determinerà l'ammissione o l'esclusione degli aspiranti dalla selezione pubblica e procederà alla formazione della graduatoria.

5. Ai fini della formazione della graduatoria, ai sensi del comma 2 dell'art. 49 della L. R. n°15/2004 si applicano i criteri di cui al D.P.R.S. del 5/04/2005 avente per oggetto "Criteri per la formazione delle graduatorie di merito nei concorsi per titoli di cui all'art. 49 della L.R. 5 novembre 2004 n.15", pubblicato sulla G.U.R.S. parte I^ n°18 del 29/04/2005.

6. I titoli che concorrono alla formazione della graduatoria di merito sono titoli di studio, titoli formativi e servizio prestato in enti pubblici, con punteggio massimo attribuibile pari rispettivamente a 20%, 30% e 50%, con le attribuzioni specificate nel precitato D.P.R.S. del 5/4/2005.

7. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età.

Art. 5

Stabilizzazione tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria personale di categoria C.

1. In applicazione ed ai sensi dell'art.20 del D. Lgs.vo n°75/2017, dell'art.30 della L. R. 20/01/2014, n°5 e dell'art. 3 della L.R. n°27/2016, la stabilizzazione tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria del personale precario appartenente di categoria C, avviene previa selezione interamente riservata per titoli ed esami.

2. La copertura dei posti disponibili di categoria C è riservata interamente ai lavoratori in servizio presso questo Comune, già titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n°124 del 2015 di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
- b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

3. I candidati devono inoltre essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni previste dalla legge o cittadinanza di uno dei paesi della comunità europea;
- b) idoneità fisica all'impiego; l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato prima dell'immissione in servizio;
- c) possesso di tutti i requisiti di carattere generale previsti dall'art.2 del D.P.R. 09/05/1994, n°487 e ss. mm. ii..

La partecipazione alle selezioni non è soggetta a limiti di età;

- d) possesso del diploma di istruzione secondaria superiore;
- e) Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, destituiti o dispensati dall'impiego presso altre pubbliche amministrazioni.

f) I precari appartenenti al regime transitorio, come definito dall'art. 2, comma 1, del D. Lgs.vo n°81/2000, per i quali è prevista la selezione finalizzata alla stabilizzazione tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria a loro riservata, devono necessariamente essere iscritti nell'elenco regionale appositamente formato in applicazione dell'art. 4, comma 8, del D. L. n°101/2013, come convertito nella L. n°125/2013 e della L. R. n°30/2014.

4. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione.

La stabilizzazione avviene nella stessa posizione occupata e, quindi, la richiesta deve essere fatta nella posizione occupata e/o mansione svolta all'atto della scadenza del termine per la presentazione

dell'istanza.

Art.6

Criteri per la formazione delle graduatorie di merito, finalizzate alla stabilizzazione tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria riservato al personale precario di categoria C

1. Ai fini dell'esame delle istanze di partecipazione alla selezione, si applicano le medesime regole, in quanto compatibili, di cui ai precedenti articoli 3 (esclusi i commi 3 e 4) e 4.

Art. 7

Stabilizzazione - Valutazione dei titoli

1. La commissione di cui all'art. 2 dispone, complessivamente di 100 punti così suddivisi:

- a) 40 punti per la prova scritta;
- b) 40 punti per la prova orale;
- c) 20 punti per i titoli.

2. Si precisa che saranno valutati solo i titoli e i documenti prodotti in originale o in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445.

3. In osservanza a quanto stabilito al comma precedente, è possibile produrre, in luogo del titolo, una dichiarazione sostitutiva attestante la certificazione, ai sensi dell'art. 46, oppure una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del citato D.P.R.. In tal caso la documentazione sarà successivamente esibita dagli interessati nei termini richiesti dall'Amministrazione Comunale.

4. Le dichiarazioni sopra indicate, dovranno essere redatte in modo analitico e contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili ai fini della selezione, affinché la Commissione esaminatrice possa utilmente valutare i titoli ai quali si riferiscono.

5. Ai fini della valutazione si fa applicazione del D. A. 3 febbraio 1992, come rettificato con D. A. 19 ottobre 1999, i cui punteggi sono riproporzionati in funzione del peso che ai titoli è attribuito nella presente procedura di stabilizzazione.

6. I titoli sono divisi in 4 categorie ed i complessivi **20 punti** ad essi riservati sono così ripartiti:

I [^] Categoria – Titolo di studio richiesto per l'accesso	max punti: 6
II [^] Categoria – Titolo di studio superiore	max punti : 2
III [^] Categoria – Titoli di servizio	max punti: 10
IV [^] Categoria – Corso di formazione, idoneità conseguita in concorsi per esami o titoli ed esami, Abilitazioni, Master, dottorati di ricerca, Scuola di specializzazione, corso di perfezionamento post- universitario, pertinenti al profilo professionale per cui si concorre.	max punti: 2

7. I complessivi 20 punti saranno attribuiti come segue:

I[^] categoria)

Titolo di studio richiesto per la cat. C è il diploma di scuola media superiore a cui viene assegnato il punteggio di :Punti 0,25 per ogni punto superiore a 36/60;

I punteggi dei titoli di studio, recanti valutazioni su base numerica diversa, saranno rapportati a base 60;

II[^] categoria)

a) al titolo di studio superiore a quello richiesto per l'ammissione, indipendentemente dal punteggio, sarà attribuito punti 1, se non pertinente al profilo professionale per cui si concorre, punti 2 se pertinente;

III[^] categoria)

I complessivi 10 punti disponibili per titoli di servizio sono così attribuiti, per ogni mese o frazione

superiore a 15 giorni:

a) servizio prestato presso enti pubblici:

1. stessa categoria o superiore in area professionale corrispondente a quella del posto per cui si concorre: punti 0,035 fino a un massimo di punti 8;
 2. in categoria immediatamente inferiore punti 0,025 fino a un massimo di punti 2;
- I servizi prestati in più periodi saranno sommati prima dell'attribuzione del punteggio.

b) il servizio militare è valutato come se fosse stato prestato in area professionale corrispondente a quella del posto per cui si concorre. La copia del foglio matricolare dello stato di servizio costituisce l'unico documento probatorio per l'attribuzione di detto punteggio.

IV[^] categoria

- a) ad ogni corso di formazione, con attestazione di superamento di esami finali, pertinenti al profilo professionale per cui si concorre, organizzati da enti dello Stato o della Regione o legalmente riconosciuti, di durata non inferiori a mesi 3 (tre) saranno attribuiti punti 0,25 sino ad un massimo di punti 1;
- b) per scuola di specializzazione, dottorati di ricerca, master, corso di perfezionamento post-universitario, abilitazioni professionali, pertinenti al profilo professionale per cui si concorre, punti 0,50 sino ad un massimo di punti 1;
- c) per idoneità conseguita in concorsi per esami, o titoli ed esami, per posti di pari o superiore categoria, pertinenti al profilo professionale per cui si concorre, saranno attribuiti punti 1 sino a un massimo di punti 2.

Il punteggio complessivo di cui ai punti a, b e c non potrà essere, comunque, superiore a punti 2.

Art. 8

Stabilizzazione - Valutazione delle prove di esame

1. Il superamento di ciascuna delle previste prove di esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di almeno 24/40 per la prova scritta e di almeno 24/40 nella prova orale.
2. La selezione è superata se in entrambe le prove si raggiunge almeno il punteggio minimo di 24/40.
3. La Commissione di cui all'art. 2 nella seduta d'insediamento specificherà e renderà pubblici i criteri di valutazione delle prove d'esame.

Art.9

Stabilizzazione – Prove di esame e programma

1. Le prove d'esame saranno specificate in sede di approvazione del bando, anche tenendo conto delle diverse figure professionali.
2. La prova scritta teorico-pratica, si svolge mediante la somministrazione di quesiti a risposta multipla chiusa o aperta/commentata.
3. Si intende per prova scritta teorico – pratica quella che, oltre a chiamare il candidato alle prestazioni a carattere teorico, sollecita valutazioni attinenti a concreti problemi di vita amministrativa corrente, mediante applicazione delle nozioni teoriche sollecitate;
4. La prova orale avrà luogo sulle materie oggetto della prova scritta e prevede anche l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
5. Ai candidati sarà data comunicazione, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'avvenuta ammissione o dell'esclusione alla prova orale e costituisce anche notifica del provvedimento di convocazione per lo svolgimento della prova, sarà comunicato almeno quindici giorni prima.
6. I candidati ammessi alla prova orale verranno portati a conoscenza della valutazione riportata nella prova scritta e degli eventuali titoli presentati nella domanda di partecipazione, prima dell'inizio della prova orale.

Art.10

Stabilizzazione - Graduatoria

1. Ultimate le procedure relative alle suddette prove e alla valutazione dei titoli prodotti, la Commissione predispone la graduatoria di merito.

Il punteggio finale, nel caso di selezione per titoli ed esami, è stabilito dai voti conseguiti nelle prove scritte e dalle votazioni conseguite nelle prove orali, nonché dal punteggio relativo ai titoli presentati.

2. La Commissione, al termine della definizione della graduatoria di merito, trasmette la stessa al responsabile dell'ufficio personale il quale predispone apposito provvedimento di approvazione della graduatoria; nello stesso atto sarà adeguatamente evidenziato che i soggetti già titolari di contratto a tempo determinato, relativamente a categoria e profilo professionale corrispondente a quello richiesto per il posto da ricoprire nel Comune di Bompietro, sono prioritariamente destinatari dell'assunzione a tempo indeterminato.

Resta nelle competenze della Commissione, in caso di parità di punteggio tra i candidati, la verifica della presenza di eventuali "preferenze" previste ai sensi del comma 4 dell'art. 5 del D.P.R. n°487/94 e successive modifiche, con preferenza, in caso di ulteriore parità, del candidato più giovane d'età ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge n°191/98; dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione dell'anzidetta graduatoria decorrono i termini per eventuali impugnative.

3. La graduatoria resta valida per tre anni dalla data della sua pubblicazione ai sensi dell'art. 91, comma 4, del D. Lgs. n°267/2000, potendo, in questo periodo essere utilizzata ai sensi di tale disposizione e delle norme regolamentari sull'accesso e sullo scorrimento delle graduatorie vigenti presso l'amministrazione, per la stabilizzazione di ulteriore personale precario, nel rispetto comunque, delle facoltà assunzionali correlate alle graduatorie concorsuali per l'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, allo stato operanti e dalle normative vigenti in materia.

Art.11

Stabilizzazione - Assunzione in servizio

1. L'assunzione in servizio dei candidati utilmente collocati in graduatoria avverrà con contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato, secondo le disposizioni di legge, delle norme comunitarie e del contratto collettivo nazionale del comparto autonomie locali in vigore al momento dell'assunzione

2. Prima di procedere alla stipula del contratto, il responsabile del procedimento provvede ad acquisire i documenti necessari a provare il possesso dei requisiti generali per l'accesso all'impiego pubblico, di cui all'art. 2 del presente regolamento.

3. Il responsabile del procedimento, inoltre, invita il candidato, mediante notifica allo stesso, ovvero, nel caso in cui è indicata in sede di partecipazione al bando, tramite PEC, a presentare entro il termine stabilito la documentazione necessaria per l'assunzione e, in particolare:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale dichiarare sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti d'impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D. Lgs.vo n°165/2001 e successive modificazioni. In caso contrario dovrà presentare dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione.

b) titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione o copia autentica nonché tutti gli altri documenti necessari a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti.

4. Scaduto il termine prefissato entro cui presentare i documenti di cui sopra, l'amministrazione comunicherà di non dar luogo alla stipula del contratto. Nel caso in cui la documentazione richiesta pervenga nei termini, il responsabile del procedimento invita, mediante notifica all'interessato, a presentarsi il giorno stabilito per la stipula del contratto individuale di lavoro.

5. L'ente prima di procedere a tale stipula ha facoltà di accertare, a mezzo di struttura pubblica sanitaria e comunque secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, il possesso dell'idoneità fisica necessaria all'espletamento delle funzioni di competenza.

6. Il candidato, dichiarato vincitore sarà assunto in servizio e dovrà sostenere il periodo di prova nel rispetto delle disposizioni stabilite dai C.C.N.L. o di altra analoga norma vigente al momento della sottoscrizione del relativo contratto.

7. Il candidato che, senza giustificato motivo, non si presenta in servizio, decade dalla nomina. Qualora per giustificato motivo, assuma servizio con ritardo rispetto alla data prefissata, gli effetti economici decorrono dal giorno di effettiva presa in servizio.

8. In caso di rinuncia o successiva decadenza del nominato, l'Ente si riserva la facoltà di procedere alla sua sostituzione mediante la nomina di altro concorrente risultato idoneo, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 12 **Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di legge e quello dello statuto e dei regolamenti comunali.